

COMUNE DI ALBIGNASEGO
(Provincia di Padova)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO COMMERCIO ~ ATTIVITÀ' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO
COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
TRASPORTO NON DI LINEA PER VIA TERRA
(Noleggio autovettura con conducente)

- Approvato con delibera di C.C. n. 85 del 25/07/00
- Modificato con delibera di C.C. n. 16 del 07/04/2003
- Modificato con delibera di C.C. n. 82 del 21/12/2015

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone con autovettura, di cui, alla legge quadro n. 21 del 15.1.1992, alla legge regionale n. 22 del 30.07.1996 ed al decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura è autoservizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea, a richiesta del cliente o dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

2. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una prestazione a tempo o a viaggio, lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse, presso cui sono effettuate le prenotazioni di trasporto, la prestazione del servizio non è obbligatoria, l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede del vettore o dalla rimessa posta nel territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera d'incarico, sia avvenuta nei termini sopra prescritti e sia disponibile a bordo dell'autovettura.

TITOLO II - CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3 Titoli per l'esercizio dei servizi

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a persona fisica od impresa privata individuale o societaria, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento.

Art. 4 Cumulo dei titoli

1. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura anche attraverso conferimento è ammesso sino alla concorrenza del 50% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale.

Art. 5 Forme giuridiche di esercizio dei servizi

1. I titolari di autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di noleggio con autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'art.14 della L.R. n.22/96.

2. E' consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla legge e rientrane in possesso a seguito di recesso, decadenze o esclusione dai medesimi.

3. Il conferimento è consentito previa presentazione, all'ufficio Comunale competente dei seguenti documenti e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:

- a) comunicazione scritta in carta semplice del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato;
- b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.T.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto non di linea;
- c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l' autorizzazione;

- d) copia del contratto di comodato dell'autovettura registrato;
- e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente;
- f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'ufficio comunale competenze, una volta accertata la regolarità della documentazione prodotta, emana apposito provvedimento indicante la data di inizio del conferimento, che sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà a esercitare il diritto al ritrasferimento, specificando altresì che è consentito l'esercizio del servizio fermo restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente.

5. A tal fine nell'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi dell'atto di cui al comma precedente, la data del conferimento, i dati del soggetto a favore del quale è avvenuto il conferimento.

6. In caso di documentazione mancante o incompleta verrà negato il provvedimento.

7. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III - ACQUISIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 6 Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi disciplinati dal presente regolamento è necessario:

- a) essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'unione Europea;
- b) il possesso del requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 7 ;
- c) il possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 8;
- d) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I A A di Padova;
- e) essere proprietario, o comunque avere la disponibilità giuridica dell'autovettura per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione;
- f) non avere trasferito precedente autorizzazione all'esercizio del medesimo servizio nei cinque anni precedenti;
- g) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persona o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- h) disporre di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 7 Idoneità morale

Soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

- a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli art. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648-bis del codice penale, per l'illecito di emissione di assegni senza provvista di cui all'art. 2 della L. 15.12.90, n. 386 sostituita dagli art. 29 e 31 del D. Lgs 507/95, per reati, puniti a norme degli art. 3 e 4 della L. 20.02.58, n. 75, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;
- b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;
- c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei,

Suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento.

In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di impresa individuale, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di impresa societaria o di organismi cui viene conferita l'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, il requisito deve essere posseduto:

- a) da tutti i soci in caso di società di persone;
- b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo.

3. Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'istitutore o direttore eventualmente preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutto le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.

Art. 8 Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, istituito presso la C.C.I.AA. di Padova

TITOLO IV COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 9 Commissione Consultiva Comunale – funzioni

1. Ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.R. n. 22/96 è istituita una Commissione Consultiva con il compito di esprimere pareri obbligatori in ordine a:

- a) emanazione di regolamenti relativi all'esercizio dei servizi pubblici non di linea;
- b) determinazione dei contingenti;
- c) individuazione delle località di stazionamento;
- d) determinazione annuale delle tariffe per il servizio di noleggio con conducente;
- e) sospensioni, revoche o decadenze di licenze e autorizzazioni.

2. Qualora il parere obbligatorio non venga espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il Comune procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato per una sola volta, nel caso in cui il Presidente della Commissione ne abbia rappresentato per iscritto la necessità a fini istruttori.

Art 10. Commissione Consultiva Comunale - composizione e nomina

1. La Commissione Consultiva è costituita da 5 membri, nominati dal Sindaco:

Presidente

- il Responsabile del Servizio competente, o un suo delegato;

Componenti

- un rappresentante della Provincia di Padova;
- due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore noleggio con conducente con autovettura;
- un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale addetto all'Ufficio Commercio-Attività Produttive.

2. Qualora le associazioni degli utenti non raggiungano l'accordo per la designazione unitaria del loro rappresentante, il Sindaco procede alla nomina con sorteggio tra i nominativi pervenuti.

3. Qualora, entro i termini stabiliti dal Sindaco, le associazioni di categoria e le associazioni degli utenti non provvedano alle designazioni di loro competenza, il Sindaco nomina in loro luogo esperti di propria fiducia

Art. 11 Commissione Comunale Consultiva — funzionamento

1. Le sedute della Commissione sono convocate dal Presidente, il quale ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Commissione nel caso gli pervenga apposita richiesta, articolata per argomenti, sottoscritta da almeno quattro membri; la convocazione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente; le votazioni si svolgono a maggioranza dei presenti, in caso di parità il voto del Presidente prevale.

4. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, cura del Segretario della Commissione: esso deve riportare le posizioni espresse da tutti i componenti presenti.

5. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

6. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, a iniziativa del Sindaco o della associazione che li ha designati.

TITOLO V - CONTINGENTI DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 12 Contingenti

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura sono determinate nel numero di 06 (sei). Il contingente potrà essere modificato ed integrato in base a successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

TITOLO VI - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SOTTOPOSTE A CONTINGENTE

Art. 13 Assegnazione delle autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente

1. Le autorizzazioni al servizio di noleggio con autovettura con conducente sono rilasciate mediante pubblico concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica dell'autovettura, e che possono gestirle in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di cui all'art.6.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dal Responsabile del Servizio, qualora venga depositata, all'ufficio protocollo del Comune, domanda di rilascio autorizzazione o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 14 Bando di Concorso

1. Il bando di concorso deve prevedere:

- a) il numero delle autorizzazioni disponibili al rilascio;
- b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
- c) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
- d) l'indicazione dei titoli, valutabili o preferenziali a parità di punteggio;
- e) la valutazione dei titoli;
- f) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
- g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

2. Il bando, approvato dal Responsabile del Servizio o da suo delegato, è pubblicato all'Albo Pretorio del comune e della Provincia.

Art. 15 Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate al Sindaco, in carta resa legale e in essa devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza del richiedente.

2. Il richiedente deve altresì dichiarare, ai sensi della L. 04.01.68 n. 15, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari e di non incorrere in alcuna delle cause ostative all'eventuale rilascio.

3. La documentazione definitiva relativa agli stati, fatti e qualità personali per cui è presentata dichiarazione temporaneamente sostitutiva ai sensi dell'art. 3 della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni viene richiesta all'interessato prima del rilascio della autorizzazione.

Art. 16 Commissione di Concorso

1. La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti, di cui uno esterno all'Amministrazione, designati dal Segretario Generale-Direttore: le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente comunale addetta all'Ufficio Commercio-Attività Produttive. La Commissione di concorso verrà nominata con atto del Segretario Generale-Direttore.

2. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi.

3. La Commissione, valutati i titoli, redige la graduatoria di merito tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza.

Art. 17 Titoli valutabili o di preferenze

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio con conducente;
- b) l'anzianità di esercizio del servizio di noleggio conducente;
- c) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- d) i titoli di studio;
- e) i carichi di famiglia.

2. L'essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente con autovetture per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi costituisce titolo preferenziale ai fini del

rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura.

Art. 18 Validità delle graduatorie

1. Le graduatorie hanno validità di 1 (uno) anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione e sono riferite alle autorizzazioni previste nel bando.

Art. 19 Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del Servizio, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie per il rilascio di autorizzazioni al noleggio con autovetture con conducente, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, a tal fine dando formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di novanta giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione suddetta, qualora regolare. Si applicano le disposizioni di cui D.P.R. 26.04.92 n. 300 e al D.P.R. 09.05.94 n. 407.

Art. 20 Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le licenze e le autorizzazioni hanno durata temporale illimitata, ai sensi del disposto dalla D.G.R. Veneto n. 335 del 19/03/2013.

2. Le autorizzazioni sono sottoposte a un sistema di controlli d'ufficio sulla permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento che risponda al principio di effettività e che riguardi, in particolare, la totalità dei titoli abilitativi rilasciati con una periodicità triennale.

Art. 21 Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, o dal trasferimento del medesimo.

2. Detto termine può essere prorogato di altri quattro mesi solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio.

TITOLO VII - TRASFERIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI E SOSTITUZIONI ALLA GUIDA

Art. 22 Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'Azienda stessa.

2. Il trasferimento di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente con autovettura è concesso dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti di legge e del presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età
- c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.

3. L'inabilità o l'idoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico delle autorità sanitarie competenti territorialmente: in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere, entro dieci giorni, riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.

4. Per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, in caso di autorizzazione per servizio svolto con autovetture, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita anche in altro Comune tramite concorso pubblico o altro trasferimento.

Art. 23 Trasferibilità per causa morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. La comunicazione deve altresì indicare:

- a) la volontà di uno degli eredi suddetti - in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria la produzione da parte di tutti gli aventi diritto della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- b) la volontà dagli eredi suddetti di designare un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto - purché iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti, di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Padova, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio - quale subentrante nella titolarità dell'autorizzazione, qualora gli eredi stessi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
- c) la volontà degli eredi suddetti, se minori, di avvalersi della facoltà di farsi sostituire da persone in possesso di tutti i requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il subentro di cui al precedente comma 2, lettera a) e b) , deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dal comma 2, lettera c), gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il ventiduesimo anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti, e comunque non oltre il compimento del ventiduesimo anno di età.

4. Il mancato subentro e la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma 3 vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.

5. I soggetti subentrati o sostituiti, ai sensi del precedente comma 3, devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di novanta giorni, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

6. In ogni caso in cui gli eredi suddetti del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

Art. 24 Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 10 della L.R. n. 22/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. Di Padova, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 10 della L.R. n. 26/96, sezione conducenti di veicoli adibiti al servizio di taxi e noleggio con conducente, effettuato con autovettura, presso la C.C.I.A.A. Di Padova e in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.

5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'ufficio competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 25 Collaboratore familiare di titolari di autorizzazione

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo.

3. L'istituto fa capo ad un imprenditore, persona fisica: nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.

4. È limitato ad una cerchia ben determinata di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado), di conseguenza si intenda:

- a) il coniuge;
- b) i parenti entro il terzo grado, cioè:
in linea diretta: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti;
- c) gli affini entro il secondo grado; cioè
suoceri, generi, nuore, cognati.

5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente le convivenza, pertanto l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.

6. In conformità di quanto disposto, la richiesta di avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente con autovettura, può essere attivata trasmettendo all'ufficio comunale competente, la seguente documentazione:

- a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (grado di parentela o affinità) ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al decreto legge 853/84, convertito con legge 17 febbraio 1985, n. 17 deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
- b) dichiarazione del collaboratore, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 (autocertificazione) che il proprio lavoro viene prestato in modo prevalente e continuativo nell'impresa familiare;
- c) certificato della costituzione della impresa familiare presso la C.C.I.A.A.;
- d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del collaboratore resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. 08.08.94, n. 490 (autocertificazione antimafia);
- e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale competente;

- f) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale e iscrizione nel ruolo dei conducenti;
- g) copia posizione INAIL e INPS del collaboratore;
- h) certificato del Tribunale Civile dove risulti che il collaboratore non ha in corso procedure di fallimento, ovvero che dimostri l'intervenuta riabilitazione;
- i) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la Compagnia prende atto che l'autovettura è condotta anche dal collaboratore familiare.

7. L'ufficio comunale, per quanto di competenza

- a) richiede l'attestato relativo al provvedimento sulle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27.12.56 n. 1423;
- b) segnala alla locale M.C.T.C. per conoscenza che l'autovettura associata all'autorizzazione rilasciata per il servizio noleggio con conducente è condotta anche dal collaboratore familiare, indicandone il nominativo.

8. Dopo la verifica dei documenti previsti e del possesso dei requisiti necessari, l'ufficio comunale competente rilascia apposito nulla-osta e lo annota nell'autorizzazione.

9. La sussistenza dell'impresa familiare è verificata annualmente e la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti comporta la revoca del nulla-osta rilasciato dal Comune.

TITOLO VIII - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI

Art. 26 Obblighi dei conducenti

1. I conducenti degli autoveicoli adibiti a servizi disciplinati dal presente regolamento sono obbligati a:

- a) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- b) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più breve ovvero quello più economico nel recarsi al luogo indicato, o comunque quello convenuto;
- c) caricare e assicurare saldamente i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto non deteriori l'autovettura, in tal caso avranno diritto agli eventuali supplementi di tariffe deliberate dal Comune;
- d) entrare su richiesta del cliente anche in strade private delimitate da cancelli, a meno che l'accesso e le conseguenti manovre connesse alla circolazione e alle svolte non siano palesemente pericolose in relazione alla dimensione dell'autovettura.
- e) applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento
- f) compiere in ogni caso, anche se precedentemente impegnati, i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica per motivi di pubblico interesse (soccorso, pubblica sicurezza);
- g) conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi allo stesso nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio, sempre aggiornati, ed esibirli a richiesta degli agenti e dei funzionari della Forza Pubblica;
- h) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- i) tenere comportamento corretto con il pubblico e con gli altri conducenti di autoveicoli dotati di licenza o autorizzazione;
- j) al termine di ogni corsa, visitare diligentemente l'interno dell'autovettura e, trovandovi qualsiasi oggetto dimenticato di cui non si possa dare immediata restituzione al proprietario, depositarlo entro il termine di ventiquattro ore all'Ufficio Oggetti Smarriti, dandone contemporanea comunicazione al competente ufficio comunale;
- k) trasportare i cani di proprietà dei passeggeri, nei termini previsti dall'art. 169 comma 6 del D. Lgs n. 285/92, tenuti in grembo, e trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- l) comunicare il cambio di residenza entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune, documentandolo con copia di ricevuta appositamente rilasciata dal titolare;
- m) comunicare eventuali notificazioni delle Prefetture relative a sospensioni della patente

- o ritiri della carta di circolazione, entro le ventiquattro ore successive alla notifica.
- n) In caso di sequestro dell'autovettura, trasportare gli agenti operanti, agli uffici di P.S. O di Polizia Urbana;
 - o) trasportare anche persone ammalate, purché il richiedente il servizio possa esibire un certificato medico da cui risulti un modo sicuro che l'ammalato non è afflitto da malattie infettive e diffuse: in caso di successivo accertamento contrario, l'autovettura dovrà essere sottoposta a disinfestazione presso i servizi ULSS di competenza;
 - p) dare immediata comunicazione scritta all'ufficio comunale competente in caso di sinistro;
 - q) rispettare i termini pattuiti per la prestazione del servizio (ora e luogo convenuti) salvo cause di forza maggiore documentate e accertate dal competente ufficio comunale;
 - r) comunicare entro quindici giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa, per la relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - s) accertare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - t) assicurare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso e il relativo periodo.

Art. 27 Diritti dei conducenti

1. I conducenti di autovetture in servizio di noleggio durante l'espletamento del servizio hanno i seguenti diritti:

- a) essere tempestivamente informati dal Comune di tutte le variazioni della topomastica cittadina;
- b) richiedere al cliente un anticipo non superiore al 50% dell'importo presunto o pattuito, in caso di servizio comportante una spesa rilevante;
- c) rifiutare il trasporto di animali fatto salvo quanto disposto dall'art. 26 comma 1 lettera k) del presente regolamento

Art. 28 Divieti per i conducenti

1. E' fatto divieto ai conducenti di autovetture in servizio di noleggio di:

- a) fermare l'autovettura e interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- b) deviare di loro iniziativa e senza il consenso dei passeggeri dal percorso eventualmente stabilito all'atto della definizione del servizio;
- c) far salire sull'autovettura, anche durante i periodi di sosta, persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- d) fumare e mangiare durante le corse;
- e) chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati o pattuiti;
- f) togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento dell'autovettura;
- g) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dai regolamenti comunali in materia;
- i) usare verso i clienti e i colleghi modi a maniera scorretti o comunque non consoni al pubblico servizio espletato;
- j) usufruire fuori servizio delle agevolazioni previste dalle normative per i servizi pubblici non di linea;
- k) trasportare animali di loro proprietà;
- l) consentire la conduzione dell'autovettura a persona estranea anche se munita di patente idonea;
- m) applicare sull'autovettura strumentazione non prevista dal presente regolamento, salvo apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio comunale competente;
- n) stazionare sul suolo pubblico ovvero in luoghi non specificatamente autorizzati ai sensi dell'art 8 della L.R. n. 22/96;
- o) conversare a mezzo telefono, se non attraverso sistemi a "viva voce".

TITOLO IX - CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 29 Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola, con la documentazione prevista dalla legislazione vigente;
- c) essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti, se immatricolate a partire dal 01.01.92;
- d) essere dotato di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
- e) avere idonea agibilità e almeno quattro porte;
- f) avere un bagagliaio capace di contenere almeno tre valigie;
- g) essere collaudate per non meno di quattro posti escluso il conducente;
- h) essere di colore blu o bianca;
- i) recare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa metallica, collocata nella parte posteriore, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione: la forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza.

Art. 30 Controlli sui veicoli

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della M.C.T.C., gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell'immissione in servizio a controllo da parte del competente ufficio comunale, onde accertare in particolare l'esistenza delle caratteristiche previste dall'art. 29 del presente Regolamento. Il competente ufficio comunale, per l'esercizio del controllo, può avvalersi della Polizia Municipale.

2. Il titolare dell'autovettura sottoposta a controllo iniziale, che sia riscontrata priva in tutto o in parte dalle caratteristiche previste del presente regolamento, deve provvedere nel termine indicato dall'ufficio comunale di cui al precedente comma 1 a introdurre o ripristinare le condizioni, atte al riconoscimento dell'idoneità del mezzo. Il termine deve risultare congruo tenuto conto delle tipologie di prescrizioni utili per ottenere l'attestazione di idoneità del mezzo. Trascorso inutilmente detto termine fatte salve cause di forza maggiore debitamente comunicate e accertate, il Sindaco provvede alla revoca della licenza o autorizzazione.

3. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo e orario indicato, salvo casi di forza maggiore documentati e accertati dal parte dell'ufficio comunale competente.

4. L'ufficio comunale competente, in caso di regolarità della verifica, provvede a rilasciare apposita attestazione di idoneità della vettura.

Art. 31 Avaria dell'autovettura

1. Qualora per avaria dell'autovettura o altre cause di forza maggiore la corsa o il servizio debbano essere interrotti, il cliente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dall'evento.

2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare al cliente ogni ulteriore possibile danno o disagio.

Art. 32 Scorta tecnica e sostituzione dei veicoli

1. Nell'ambito organizzativo dei servizi di noleggio di autovettura con conducente il Comune potrà definire un numero di autorizzazioni eccedente il contingente come determinato, da utilizzare unicamente per esigenza di scorta tecnica in caso di fermo tecnico dell'autovettura.
2. Il Comune stabilirà, contemporaneamente alle condizioni per la loro assegnazione, i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
3. L'autovettura ferma per motivi tecnici potrà essere sostituita, per il solo periodo di fermo, con altra autovettura aventi tutte le caratteristiche di idoneità previste e debitamente collaudata per il servizio.
4. Le autovetture di scorta possono essere di proprietà di cooperative, consorzi o simili.
5. Tali autovetture, chiamate di scorta e identificabili con lettere alfabetiche saranno abbinata a speciale autorizzazione non cedibile ai terzi.
6. Qualora il titolare del servizio non possa avvalersi dell'autovettura di scorta suddetta, è consentito sostituire l'autovettura ferma per riparazione, esclusivamente per la durata del fermo, con altra avente tutte le caratteristiche d'idoneità, di proprietà di altro titolare di servizio analogo, previa autorizzazione.

Art. 33 Servizio di telefono centralizzato

1. Il servizio di telefono centralizzato di noleggio di autovettura con conducente si raccorda tra i clienti e i titolari associati al servizio. Il servizio deve fornire al cliente le caratteristiche e i dati di riconoscimento dell'autovettura impegnata, il nominativo del conducente e ogni altro elemento utile al soddisfacimento della richiesta di trasporto.

TITOLO X - MODALITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art. 34 Stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente

1. Lo stanziamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela.
2. Lo stazionamento delle autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente può avvenire esclusivamente su aree pubbliche appositamente identificate nelle località indicate dall'Amministrazione comunale.
3. È facoltà del sindacato l'interdizione dall'uso delle suddette piazzole quando lo ritenga necessario, nonché l'eventuale spostamento in altra area, per motivi di interesse pubblico.

Art. 35 Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. il servizio di noleggio con conducente è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso agli autoveicoli.
2. Il Comune, fermo restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto di persone disabili, consente nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta, rilasciate agli organismi economici esercenti, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando i suddetti veicoli per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre, in corrispondenza alla relativa porta di accesso il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 24.04.78, n. 384

Art. 36 Tariffe

1. Le tariffe del servizio di noleggio con autovettura con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimo e massimo stabiliti dal Comune, previo parere della Commissione Consultiva, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.93

2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della vettura in lingua italiana. La parte del tariffato espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese e tedesca.

Art. 37 Ferie, assenze, aspettativa

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a un congedo annuale di giorni trenta da usufruire anche in periodi frazionati. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a quindici giorni continuativi, l'interessato deve darne comunicazione scritta con anticipo di almeno quindici giorni, all'ufficio comunale competente, che può rinviare la fruizione con provvedimento motivato, ove riscontri che le stessa determini carenza di servizio.

2. Ogni cinque anni può venire concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della cessione o dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa. Tale richiesta deve essere motivata e documentata.

Art. 38 Servizi con caratteristiche particolari

1. I titolari di autorizzazione possono convenzionarsi con soggetti terzi (aziende esercenti trasporto pubblico di linea, operatori economici, loro categorie, associazioni, etc.) per ripartire il costo del servizio offerto tra detti soggetti e i clienti. La convenzione definisce l'entità del riparto e le modalità di riscossione delle quote.

2. I titolari di autorizzazione possono altresì attrezzarsi per accettare il pagamento dai clienti con carta di credito, bancomat e simili.

Art. 39 Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento compete al Comune alla Provincia e alla Regione, nell'ambito delle rispettive competenze.

TITOLO XI - ILLECITI E SANZIONI

Art. 40 Sanzioni

1. Tutte le violazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, nel Codice Penale o in altre leggi speciali sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ai sensi della legge regionale 30/07/1996, n.22.

Art. 41 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi e delle disposizioni di cui agli artt. 85 e 86 del D. Lgs. n. 285/92, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 400.000 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla legge regionale.

Art. 42 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa o revocata se il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi e regolamenti in materia;
- d) sostituisca abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione;
- f) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- g) non applica le tariffe in vigore;
- h) esercita una qualsiasi altra attività retribuita alle dipendenze di terzi.

2. Verificatosi uno dei casi di cui al comma precedente, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.

3. Il Comune, qualora ritenga fondato l'accertamento, fissa le sanzioni da comminare all'autore della violazione.

4. La sospensione dell'autorizzazione è irrogata per un minimo di sette giorni e un massimo di sei mesi, la revoca è disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

5. È facoltà del Comune sospendere l'autorizzazione durante il corso di procedimento penale per gli specifici reati previsti all'art. 7 del presente regolamento.

6. Nel periodo di sospensione dall'autorizzazione essa deve essere riconsegnata all'ufficio comunale competente, che dispone il fermo dell'autovettura con relativa rilevazione chilometrica da effettuarsi sia all'inizio che alla fine del periodo di sospensione.

7. Il Responsabile del Servizio segnala al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione.

8. Contro il provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

9. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.

Art. 43 Decadenza dell'autorizzazione

1. La perdita di uno dei requisiti prescritti dalla legge o dal presente Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza di diritto dei relativi provvedimenti.

2. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 9, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia da parte del titolare;
- b) morte del titolare, quando gli eredi a ciò legittimati non abbiano iniziato il servizio, o non abbiano provveduto a cedere il titolo, nei termini di cui all'art. 24 del presente regolamento;
- c) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni;
- d) mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sessanta giorni;
- e) quando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui agli artt 23 e 24 del presente Regolamento e non venga richiesto al Comune il trasferimento del titolo nei termini indicati dagli stessi artt. 23 e 24.

3. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. e alla Provincia per l'adozione dei rispettivi provvedimenti relativi alla carta di circolazione e all'iscrizione al ruolo dei conducenti.

Art. 44 Conseguenze della sospensione, revoca, rinuncia o decadenza

1. In tutti i casi di sospensione, revoca, rinuncia o decadenza dell'autorizzazione nessun indennizzo dovuto dal Comune al titolare o ai suoi aventi causa, come nessun rimborso spetta per tasse e tributi già corrisposti.

TITOLO XII - RECLAMI – QUALITA' DEL SERVIZIO

Art. 45 Reclami

1. I clienti possono segnalare eventuali reclami circa il servizio prestato, utilizzando appositi moduli a ricalco, su schema predisposto dal Comune.

2. I moduli sono consegnati al titolare dell'autorizzazione raggruppati in fascicoli, convalidati dal Comune, e devono essere tenuti a bordo di ciascuna autovettura, presso la sede o la rimessa del titolare dell'autorizzazione.

3. Ciascun modulo conservato a bordo porta stampigliato il numero dell'autorizzazione rilasciata al titolare.

4. L'originale del modulo va consegnato al Comune attraverso il servizio postale, oppure può essere depositato all'ufficio protocollo.

5. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

6. Un estratto delle norme di cui al presente articolo deve essere riprodotto nella tabella delle tariffe ed essere esposto a bordo dell'autovettura e presso la sede o rimessa del vettore;

Art. 46 Carta della mobilità - servizi del settore trasporti – noleggio con conducente con autovettura

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.94 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio con conducente con autovettura e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, il Comune e la Provincia attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema di massima allegato sub A).

2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire al Comune e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con il Comune e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la Clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.

3. In accordo con le organizzazioni di categoria e con le associazioni degli utenti, il Comune e la Provincia provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (livello di servizio standard) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO XIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 47 Norma finale

1. Per quanto non espressamente, contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla materia.

Art. 48 Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato:
-il regolamento allegato alla deliberazione di C.C. n.98 del 02/10/1987.
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel precedente regolamento.

Art. 49 Norma transitoria

1. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Eventuali autorizzazioni già assegnate ed eccedenti i contingenti disposti all'art. 12 sono fatte salve, e cessano unicamente in caso di rinuncia o decadenza.

ALLEGATO "A"

Carta dei Servizi - Settore Trasporti - Servizio di noleggio con autovettura con conducente

Fattore-base	indicatore	Unità di misura	Livello standard	misura	
Sicurezza dei viaggio	incidentalità	n. incidenti/Km		rilev.	
	vetustà	% auto < 4 anni		rilev.	
	dispositivi aggiuntivi (ABS, estintori,etc.)	% auto dotate		rilev.	
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
Sicurezza patrimoniale	entità del fenomeno	% furti/viaggiatori		rilev.	
	posteggi pubblici controllati da forze dell'ordine	% posteggi sul totale		rilev.	
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
Regolarità e puntualità del servizio	frequenza	gg. servizio/anno		rilev.	
	ritardo sul tempo dichiarato del prelievo	% < 5 minuti		rilev.	
	-~-	rapporto auto/abitanti	n. auto/abitanti	rilev.	
Pulizia e igiene	corsie riservate auto pubbliche	% Km/Km tot.		rilev.	
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
	carrozzeria in ordine	% auto/tot.		rilev.	
	interni in ordine	% auto/tot.		rilev.	
Comfort di viaggio	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
	climatizzazione	% auto/tot.		rilev.	
	spazio medio a disposizione	n. medio posti/auto 1		rilev.	
-■ - —	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
Servizi aggiuntivi a bordo	pagamento con carta di credito o bancomat	% auto/tot.		rilev.	
	telefono	% auto/tot.		rilev.	
	fax e computer	% auto/tot.		rilev.	
	collegamento a banche dati	% auto/tot.		rilev.	
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
Servizi per disabili e anziani	Accessibilità a disabili e anziani	% auto/tot.		rilev.	
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
Informazioni alla clientela	trasparenza tariffe e supplementi lingue	1 % auto con tariffa m.		rilev.	
	linee telefoniche a disposizione	n. linee		rilev.	
	indicazioni sui posteggi	n. indicatori/m		rilev.	
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
Aspetti relazionali-comportamentali	percezione livello di presentabilità	% soddisfatti		sond.	
	percezione livello di riconoscibilità	% soddisfatti		sond.	
	percezione livello di comportamento	% soddisfatti		sond.	
1	conoscenza lingue straniere	n. autisti poli a lotti/tot		rilev.	
	percezione clienti	% soddisfatti		sond.	
	Livello di servizio sportello	tempi di attesa al telefono	% < 3 min.		rilev.
		tempi di attesa ai posteggi	% < 5 min.		rilev.
percezione clienti		%soddisfatti		sond.	
Attenzione all'ambiente	auto dotate di marmitta catalitica	% auto/tot		rilev.	
	Frequenza controlli emissione gas di scarico	n. per anno		rilev. 4	